



Università degli Studi del Molise



Direzione Regionale del Molise

**Prot. 3592/2016**

## **CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

### **TRA**

L'Università degli Studi del Molise, con sede in Campobasso, alla via de Sanctis, snc, C.F. 92008370709, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Giovanni Maddalena, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù di delega del Rettore Prof. Gianmaria Palmieri, con decreto rettorale n. 578 del 12 giugno 2014

### **E**

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Molise, con sede in Campobasso - via Scatolone n. 4 – P.I. e C.F. 06363391001, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dalla dott.ssa Paola Alifuoco, nata a Napoli il 17 agosto 1957

### **PREMESSO**

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18, comma 1, lett. a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese e amministrazioni pubbliche a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il *Soggetto Ospitante* si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le proprie strutture studenti del *Soggetto Promotore*.

2. L'avvio del percorso di tirocinio avverrà dietro specifica richiesta e accettazione del *Soggetto Ospitante* tenuto conto della disponibilità di volta in volta da esso manifestata.
3. Il numero massimo di tirocini attivabili sarà stabilito facendo riferimento al disposto di cui all'art.1, comma 3, del D.M. 142/1998.

## Art.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d) della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti al rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per il *Soggetto Ospitante*, né obblighi di altra natura fatta eccezione di quelli assunti con la presente convenzione.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal *Soggetto Promotore* in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal *Soggetto Ospitante*.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'amministrazione ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante nella struttura ospitante;
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile di cui all'art.3, comma 5, del D.M. 142/1998 a carico del *Soggetto Promotore*;
  - il tirocinio che può essere svolto presso il *Soggetto Ospitante* è esclusivamente curriculare e la sua durata massima è normativamente fissata in 12 mesi (art.7 D.M. 142/1998).

## Art. 3

1. L'accesso alle strutture del *Soggetto Ospitante*, ove svolgere il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa sottoscrizione del progetto formativo di cui al precedente art.2, comma 3, da parte del *Soggetto Promotore*, del *Soggetto Ospitante* e del tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - attenersi alle indicazioni fornite dal *Soggetto Promotore* e dal *Soggetto Ospitante* attraverso i rispettivi tutor;
  - eventuali pubblicazioni e/o relazioni del tirocinante sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere dallo stesso concordate con il *Soggetto Ospitante*.
3. Al fine di garantire la dovuta copertura assicurativa al tirocinante, la sua eventuale partecipazione ad attività da espletarsi al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio indicata nel progetto formativo, deve ritenersi ammessa solo previa acquisizione, da parte del *Soggetto Ospitante*, di relativo nulla osta del tutor accademico designato dal *Soggetto Promotore* e, comunque, essere svolta presso strutture, sedi o siti preventivamente contemplati nel Progetto Formativo.
  4. E' consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio, previo accordo e consenso del tutor accademico, del *Soggetto Promotore* e del tutor aziendale, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
  5. Eventuali proroghe della durata del tirocinio, indicata nel progetto formativo, sono ammesse previo accordo tra le parti, purché entro i limiti massimi di durata indicati dall'art.7 del D.M. 142/1998.

#### Art. 4

1. Il *Soggetto Promotore* assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il *Soggetto Ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal *Soggetto Promotore*) ed al *Soggetto Promotore*.
2. I riferimenti assicurativi, di cui al precedente comma, saranno, di volta in volta, riportati nel progetto formativo.

#### Art. 5

In attuazione dell'art.10 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 5 agosto 1998, n.363, il *Soggetto Ospitante*, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il *Soggetto Promotore*.

## Art. 6

Il *Soggetto Ospitante* si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui al precedente art.2, comma 3;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del tutor aziendale da esso designato;
- a controllare e verificare il prospetto delle presenze del tirocinante.

## Art. 7

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra *Soggetto Ospitante* e *Soggetto Promotore* entro i limiti massimi previsti dall'art.7 del D.M. 142/1998 e dovrà essere specificata nel progetto formativo di cui al punto 3 del precedente art.2.

## Art. 8

Fa parte integrante della presente convenzione il "Progetto formativo e di orientamento" di cui al precedente art.2, comma 3, che dovrà essere compilato e firmato in triplice copia prima dell'avvio di ciascun tirocinio, di concerto tra il *Soggetto Ospitante* e il *Soggetto Promotore*. Il progetto formativo sarà firmato anche dal tirocinante al quale sarà rilasciata copia.

## Art. 9

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 3 (tre) anni.
2. Alla scadenza la presente convenzione perderà automaticamente ogni effetto salvo la possibilità di un suo rinnovo che le parti potranno eventualmente concedere.

## Art. 10

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi per gli adempimenti di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Art. 11

Al termine dell'attività il *Soggetto Ospitante* rilascerà al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

Campobasso, 27/04/2016

(firma per il soggetto promotore)  
IL DELEGATO  
(prof. Giovanni MADDALENA)

*Firmato* Giovanni Maddalena

(firma per il soggetto ospitante e relativo timbro ufficiale)  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE REGIONALE DEL MOLISE  
IL DIRETTORE REGIONALE  
(dott.ssa Paola ALIFUOCO)

*Firmato* Paola Alifuoco